

**Statuto dell'Università
degli Studi della Tuscia
(testo di cui al D.R. n.49/01 del 21.01.2009,
pubblicato nella G.U. n. 20 del 26.01.2009)**

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Statuto d'autonomia

1. Il presente statuto dell'Università degli studi della Tuscia è adottato, in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
2. Le materie non espressamente regolate dalle disposizioni dello statuto, ovvero dalle norme dei regolamenti da esso previsti, sono disciplinate dalle disposizioni di legge che le contemplano.
3. La revisione dello statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico o da un Consiglio di facoltà.

Art. 2
Istituzione e fini

1. L'Università si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica italiana e in coerenza con le disposizioni della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. È rivolta al perseguimento dei fini istituzionali del magistero della cultura nel

NUOVO STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Statuto d'autonomia

1. Il presente Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia è adottato in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato sull'ordinamento universitario.

Art. 2
Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi della Tuscia (d'ora in poi "l'Ateneo") si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana e secondo le disposizioni della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. Persegue i fini istituzionali del



rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

2. L'Università si fonda sull'inscindibile relazione tra l'attività di ricerca e la didattica, affinché l'insegnamento sia destinato a promuovere e a favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere, nonché l'evoluzione della società.
3. L'Università, fondandosi sui principi dell'autonomia statutaria e regolamentare, in una prospettiva anche di internazionalizzazione degli studi, persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinché ne siano conseguiti gli obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
4. L'Università assume a motto ispiratore della propria opera le parole di S. Bernardo: "*Sunt qui scire volunt ut aedificent... Et Charitas est*".

Art.3 (abrogato)

Commissione «Etica della conoscenza scientifica e tecnologica»

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, l'Università si avvale anche della commissione permanente "Etica della conoscenza scientifica e tecnologica", di durata triennale, composta dal Rettore o suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna facoltà, da uno designato da ciascun Dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.


magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento.

2. L'Ateneo si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attività di ricerca e opera affinché l'insegnamento possa promuovere e favorire, in una prospettiva di internazionalizzazione degli studi, il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonché l'evoluzione della società.
3. L'Ateneo assume a motto ispiratore della propria opera le parole di San Bernardo: "*Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Charitas est*".

Art. 3

Codice Etico

1. L'Ateneo adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il Codice individua,



2. Le modalità di esercizio delle attività della commissione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 4
Ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, ai singoli è garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti.
2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.
3. Le invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
4. La valutazione della didattica, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativo-gestionale nonché delle attività e dei risultati della ricerca è riservata ai competenti organismi istituiti presso l'Ateneo, nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5
Didattica

1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture didattiche.

altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 4
Ricerca

1. L'Ateneo garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, sono garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti e l'uso delle strutture e delle strumentazioni.
2. L'Ateneo favorisce la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno incentivandone il deposito da parte dei docenti nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
3. Le invenzioni e i brevetti, risultato delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. La valutazione delle attività e dei risultati della ricerca è riservata al Nucleo di Valutazione nonché agli Organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5
Didattica

1. L'Ateneo riconosce l'autonomia delle strutture didattiche. Garantisce ai singoli docenti libertà



Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle dell'orientamento e del tutorato.

Art. 6

Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Università organizza le proprie attività e i servizi didattici, nonché gli altri servizi a favore degli studenti, in modo da agevolare quanto più possibile l'accesso a essi e la frequenza. Opera, in quanto di propria competenza, per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Assicura che siano perseguiti gli obiettivi della formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. Si impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.
2. L'Università promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative e di volontariato, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
3. L'Università promuove, tutela e sostiene, in attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, di servizio assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, ovvero con associazioni e cooperative operanti nei settori di rispettiva competenza.

da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle di orientamento e tutorato.

Art. 6

Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Ateneo organizza attività e servizi in modo da agevolare l'accesso ad essi da parte degli studenti. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per garantire l'attuazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle disposizioni di legge. Assicura che sia perseguito l'obiettivo di una piena formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. S'impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche d'integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.
2. L'Ateneo promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative o di volontariato, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
3. In attuazione delle norme sul diritto allo studio, l'Ateneo promuove, tutela e sostiene le attività culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nonché con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.



4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, a enti sportivi universitari che siano legalmente riconosciuti e che organizzino l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti.

Art. 7
Rapporti con l'esterno

1. L'Università, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 1 dello statuto, in vista del conseguimento, anche mediante la realizzazione di eventuali strutture apposite, di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.
2. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 8
Definizioni

1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
- a) per professori, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo;
 - b) per docenti, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori

Art. 7
Rapporti con l'esterno

1. L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. A tal fine è istituito un apposito Comitato dei sostenitori dell'Università della Tuscia, di nomina rettorale, con funzioni propositive e consultive del Senato Accademico.
2. I rapporti esterni dell'Ateneo e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8
Definizioni

1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
- a) per Organi di Governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) per professori, i professori di prima fascia e di seconda fascia;



- ruolo, i ricercatori e figure a essi equiparate dalla legge;
- c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Titolo II

ORGANI

Art. 9

Organi di governo dell'Università e organi di Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Università: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Sono organi di Ateneo: il Senato degli studenti, la conferenza di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, la commissione ricerca scientifica e il comitato pari opportunità.

Art. 10 Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione. Presiede la conferenza di Ateneo, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e la consulta territoriale. Emanava gli statuti e i regolamenti. Spetta al Rettore:
- a) convocare, previa determinazione dell'ordine del giorno, la conferenza di Ateneo, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e la consulta territoriale, nonché curare l'esecuzione delle rispettive

- c) per docenti, i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
- d) per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo;
- e) per dirigenti, il personale dirigente di ruolo;
- f) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Titolo II

ORGANI

Art. 9

Organi di Ateneo


1. Sono Organi di Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Senato degli Studenti.
2. La composizione degli Organi di Ateneo tiene conto, ove possibile, del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 10 Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al Rettore:
- a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) emanare lo Statuto e i regolamenti nonché



<p>deliberazioni;</p> <ul style="list-style-type: none">b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;c) esercitare la potestà disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;d) presentare nel corso di ogni anno accademico le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo;e) designare i rappresentanti dell'Università nell'Ente al diritto allo studio così come previsto dalla vigente normativa;f) presiedere e integrare la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi. <p>In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>2. Il Rettore designa il pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.</p> <p>3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici.</p> <p>L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e alle figure ad essi equiparati dalla legge, al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione nonché al presidente del Senato degli studenti.</p> <p>Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 14% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.</p>	<ul style="list-style-type: none">le rispettive modifiche;c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale ;g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;h) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti;i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice Etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;j) designare i rappresentanti dell'Ateneo presso Enti, aziende, istituzioni;k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, che sia a lui demandata dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa. <p>3. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.</p> <p>5. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno in servizio presso le università italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.</p> <p>6. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di</p>
---	--



Il Rettore non è rieleggibile più di due volte consecutive.

4. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.

5. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore

ruolo. Spetta, inoltre, al rappresentante nel Senato Accademico dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Senato degli Studenti.

7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 15% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.

8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito garantendone la massima diffusione. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.

9. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve *curriculum*, di una sintesi del programma elettorale, e delle firme di un numero di elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.

10. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore



anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.

6. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione della carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del triennio.

Art. 11
Senato accademico


1. Il Senato accademico svolge le funzioni normative, di indirizzo, di programmazione generale.
2. In particolare il Senato accademico:
 - a) svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche e delle relative attività;
 - b) approva i regolamenti e la loro revisione;
 - c) delibera la programmazione pluriennale, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione;
 - d) delibera l'istituzione dei Centri di spesa, eccetto quelli dell'Amministrazione Centrale, secondo le procedure previste.

anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.

11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del mandato.
12. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione è approvata se riscuote il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalità e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art.11
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative e consultive nonché di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 41;
 - b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
 - c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza




- dal regolamento generale di Ateneo;
- e) delibera la disattivazione e/o la trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - f) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i centri di spesa;
 - g) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - h) nomina i membri del Consiglio di amministrazione e assume le determinazioni di cui al successivo art. 12, commi 15 e 16;
 - i) nomina i membri del Nucleo di valutazione nei termini indicati al successivo art. 14;
 - l) designa, su proposta del Rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.


3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando

- dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il Codice Etico;
- d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art.1 *ter* del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
 - g) può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalità di cui all'art.10, c.12 del presente Statuto;
 - h) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - i) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
 - k) fornisce pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - l) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
 - m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
 - n) esercita tutte le altre attribuzioni che al Senato stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da diciannove componenti:



<p>occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.</p> <p>4. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.</p> <p>5. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Rettore, che lo presiede;b) i presidi di facoltà;c) una rappresentanza dei direttori di Dipartimento in numero pari a quella dei presidi;d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari e figure ad essi equiparate dalla legge;f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;g) tre rappresentanti degli studenti. <p>Alle adunanze del Senato accademico partecipano, altresì, con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale il direttore amministrativo, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il pro-Rettore vicario.</p> <p>6. Le rappresentanze delle categorie e dei direttori di Dipartimento vengono elette con le modalità previste nel regolamento generale d'Ateneo.</p> <p>7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto: in caso di parità prevale il voto del Rettore.</p>	<ul style="list-style-type: none">a) il Rettore, che lo presiede;b) undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;c) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;e) tre rappresentanti degli studenti. <p>Alle adunanze del Senato Accademico partecipano altresì, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il Pro-Rettore vicario.</p> <p>4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.</p> <p>5. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>7. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato Accademico sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.</p> <p>8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.</p>
---	---



Art. 12
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ateneo e di controllo sull'apparato amministrativo. E' responsabile dinanzi agli altri organi di governo dei risultati ottenuti dall'Ateneo nella valutazione compiuta da organi esterni e delle conseguenze, anche di tipo finanziario. A questo fine, in base alle informazioni raccolte e alle valutazioni compiute dal Nucleo di valutazione, assume tutte le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie.
2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione:
 - a) adotta il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e i bilanci pluriennali di Ateneo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
 - d) assume determinazioni in ordine al reclutamento del personale docente in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture, su proposta dei consigli di facoltà;
 - e) assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture e alla relativa copertura in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
 - f) delibera la costituzione degli uffici di

Art.12
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza:
 - a) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e sedi;
 - b) approva, su proposta del Rettore:
 - il bilancio di previsione annuale e triennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - il documento di programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Il Consiglio inoltre:
 - a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, compresi quelli adottati dai Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice Etico;
 - b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in tutti i casi nei quali questi non rientrino nella competenza del Direttore Generale o di altri organi di spesa;
 - c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
 - d) delibera la costituzione degli Uffici di



livello dirigenziale dell'amministrazione centrale dell'Università;

- g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta del Rettore;
- h) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative di livello dirigenziale e assegna i relativi obiettivi;
- i) determina la misura delle indennità di risultato ai dirigenti sulla base degli esiti della valutazione;
- l) approva gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni;
- m) approva, sentito il Senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attività autogestite dagli studenti;
- n) esprime parere sugli atti della programmazione pluriennale deliberata dal Senato accademico sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione;
- o) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il Senato degli studenti;
- p) determina la misura delle indennità di carica previste dallo Statuto;
- q) adotta la programmazione pluriennale dei lavori pubblici nel rispetto dei criteri fissati dal Senato in materia di ripartizione degli spazi;
- r) assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale;
- s) assume determinazioni in ordine ai programmi di rientro delle strutture o ad altre misure da adottare in presenza di situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati segnalate dal Nucleo di valutazione;
- t) formula proposte al Senato accademico in ordine alla disattivazione e/o trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione dei risultati.
- u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e

livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;

- e) su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore Generale;
- f) su proposta del Direttore Generale, assume le determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture decentrate e alla relativa copertura, in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2, lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- g) fornisce gli indirizzi inerenti alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché gli indirizzi relativi ai compiti del Direttore Generale previsti dal presente Statuto e dalla normativa nazionale;
- h) effettua, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui all'art.14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione dei dirigenti e, su proposta del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale;
- i) determina la misura delle indennità di risultato del Direttore Generale e dei dirigenti sulla base degli esiti della valutazione di cui alla lettera precedente;
- j) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale;
- k) sulla base della proposta del Direttore Generale di cui all'art.35, c.2 lett. b) del presente Statuto, approva la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo;
- l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni, senza la rappresentanza degli studenti, in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;



quelle di gestione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
- a) il Rettore che lo presiede;
 - b) tre membri dell'Università della Tuscia, garantendo la presenza delle diverse componenti del personale;
 - c) due membri esterni all'Università della Tuscia.


La composizione del Consiglio di amministrazione è integrata con uno studente di comprovata qualificazione individuato dalla componente studentesca secondo modalità definite dal Senato degli studenti. Lo studente partecipa con voto deliberativo sulle questioni che riguardano direttamente la predetta componente relativamente alle delibere di cui al precedente comma 2, lett. a), b), m) ed o).

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto da un componente designato dal Consiglio stesso.

- m) approva, senza la rappresentanza degli studenti, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- n) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento, la stipula dei contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama, determinandone il trattamento economico sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio medesimo;
- o) adotta, senza la rappresentanza degli studenti, i provvedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari, su parere vincolante del Collegio di disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 16 che segue;
- p) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il Senato degli studenti;
- q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:


- a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
- b) cinque componenti designati dal Senato Accademico nell'ambito di candidature individuate, mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere ai ruoli dell'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico,
- c) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e



<p>Su invito del Presidente, partecipa al Consiglio d'amministrazione il direttore amministrativo senza diritto di voto.</p> <ol style="list-style-type: none">4. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati.5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione il direttore amministrativo e i dirigenti dell'Università.6. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del Consiglio di amministrazione esterni all'Università non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.7. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il Rettore convoca il Senato accademico almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.8. Per la nomina dei tre membri dell'Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la seduta medesima, un numero di venticinque dipendenti dell'Università può presentare candidature a componente del Consiglio di amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato accademico.9. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo.10. Sia per i membri interni che per i membri esterni all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un <i>curriculum vitae</i> del candidato, presentato nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, e, nel caso dei membri interni, dall'accettazione della candidatura medesima da parte dello stesso. I <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato	<p>dottorato di Ricerca dell'Ateneo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto da un componente designato dal Consiglio stesso.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo.6 Per la nomina dei tre membri dell'Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Ateneo può presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.7. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo.8. Sia per i membri interni sia per i membri esterni all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un <i>curriculum vitae</i> del candidato, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e, nel caso dei membri interni, dall'accettazione della candidatura medesima da parte degli stessi. I <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.9. Il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale, procedendo in fasi distinte per i membri esterni all'Ateneo e per i membri interni.10. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.11. Limitatamente ai posti del Consiglio di Amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima
---	---



- accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.
11. Il Senato accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale procedendo in fasi distinte per i membri esterni all'Università e per i membri interni.
12. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
13. Limitatamente ai posti del Consiglio di amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
14. Ciascun Senatore nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 ha a disposizione un numero di voti, rispettivamente per i membri interni e per quelli esterni, pari a quello dei membri del Consiglio da eleggere.
15. Il Senato accademico può revocare per motivata giusta causa, secondo le disposizioni del Codice Civile, il mandato di uno o più membri della componente designata del Consiglio di amministrazione tenuto conto delle procedure disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. La proposta di revoca, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del Senato, senza computare a tal fine il Rettore, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata dai 2/3 dei membri il Senato, senza computare a tal fine il Rettore.
16. Il Senato accademico segnala altresì al Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, i casi di:
- grave e/o reiterato scostamento del Consiglio di amministrazione rispetto agli indirizzi del Senato accademico;
- seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
12. Ciascun Senatore nelle votazioni di cui ai commi 10 e 11 ha a disposizione un numero di voti, rispettivamente per i membri interni e per quelli esterni, pari a quello dei membri del Consiglio da eleggere.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per una sola volta.
14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale.
15. Il Senato Accademico può revocare per motivata giusta causa, secondo le disposizioni del Codice Civile, il mandato di uno o più membri della componente designata del Consiglio di Amministrazione in conformità con le procedure disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. La proposta di revoca, sottoscritta da un terzo dei membri del Senato, senza computare a tal fine il Rettore, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Senato, senza computare a tal fine il Rettore.
16. Il Senato Accademico segnala altresì al Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, i casi di:
- o grave e/o reiterato scostamento del Consiglio di Amministrazione rispetto agli indirizzi del Senato Accademico;
 - o mancato conseguimento degli obiettivi per gravi cause direttamente imputabili al Consiglio di Amministrazione.
17. Nella medesima deliberazione di cui al comma 16 il Senato Accademico fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, al Consiglio di



b) mancato conseguimento degli obiettivi per gravi cause direttamente imputabili al Consiglio di amministrazione.

Nella medesima deliberazione il Senato accademico fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, al Consiglio di amministrazione per l'adozione di adeguati correttivi. In caso di mancata adozione da parte del Consiglio di amministrazione dei suddetti correttivi entro il termine citato, può essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del Senato, senza computare a tal fine il Rettore, una motivata mozione di sfiducia del Consiglio di amministrazione. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è approvata dai 2/3 dei membri del Senato accademico, senza computare a tal fine il Rettore. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina dei nuovi membri.

17. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, in conformità delle discipline vigenti. Non possono far parte del collegio coloro che abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo. Almeno due membri effettivi e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.
2. Il collegio dei revisori è nominato dal Rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni solari.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

amministrazione per l'adozione di adeguati correttivi.

Nel caso in cui il Consiglio non si uniformi alle prescrizioni del Senato, secondo i requisiti prescritti nel comma 16, può essere presentata una mozione di sfiducia del Consiglio medesimo. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e si considera approvata se ottiene il consenso dei 2/3 dei componenti del Senato Accademico, senza computare a tal fine il Rettore. All'approvazione della mozione consegue lo scioglimento del Consiglio e l'avvio delle procedure per la nomina dei nuovi membri.

18. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.

19. Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio regolamento di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è titolare delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e dei suoi centri di spesa.
2. Il Collegio esercita le seguenti competenze:
 - a) rilascia pareri obbligatori sulla proposta di bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
 - c) redige apposita relazione sulla proposta di bilancio consuntivo ed effettua verifiche, anche su richiesta del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su riscontrate gravi irregolarità di gestione, con contestuale



<p style="text-align: center;">Art. 14 Nucleo di valutazione</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna. Opera in piena autonomia</p>	<p>denuncia ai competenti organi giurisdizionali;</p> <p>e) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale e custodia;</p> <p>f) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I componenti del Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni dell'Ateneo e dei centri di spesa attinenti alle materie di competenza del Collegio.</p> <p>4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti:</p> <p>a) uno effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;</p> <p>b) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;</p> <p>c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso.</p> <p>5. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.</p> <p>6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.</p> <p>7. Non possono far parte del Collegio i dipendenti dell'Ateneo e coloro che intrattengano rapporti di collaborazione con l'Ateneo medesimo.</p> <p>8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p style="text-align: center;">Art 14 Nucleo di Valutazione</p> <p>1. Il Nucleo svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal Nucleo medesimo, in conformità con gli indirizzi impartiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della</p>
---	--



<p>rispetto agli organi di governo ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.</p> <p>2. In particolare il Nucleo di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) determina i criteri e i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;b) effettua la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari;c) effettua la valutazione delle attività istituzionali e delle strutture didattiche e di ricerca;d) effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché di servizi e strutture per gli studenti;e) effettua la valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca;f) relaziona agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione. <p>3. Il Nucleo di valutazione è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il coordinatore;b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di alta qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo. <p>4. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il Rettore invia la convocazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta. Trenta giorni prima della seduta è pubblicato un apposito bando per la presentazione delle candidature che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo, di <i>curriculum vitae</i>. I <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre i dieci giorni antecedenti la data della riunione del Senato convocata per la nomina del nucleo.</p> <p>5. Il Senato accademico seleziona i quattro membri assicurando che due componenti posseggano esperienza di valutazione universitaria in diversi settori della</p>	<p>Ricerca. Opera in piena autonomia rispetto agli altri organi, ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e pubblicità.</p> <p>2. In particolare il Nucleo di Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) determina i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;b) verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Nell'effettuare tale verifica tiene anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 2, c.2 lett. g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;c) verifica e valuta le attività di ricerca svolte in Ateneo sulla base dei parametri di cui alla lettera a) anche ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente;d) verifica la congruità del <i>curriculum</i> scientifico o professionale dei soggetti individuati dai Dipartimenti per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;e) vigila sulle politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca;f) svolge altresì, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca, visto anche quanto previsto dall'art.2, c.1, lett. r) della legge 30 dicembre 2010, n.240, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;g) riferisce periodicamente con apposite relazioni agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione;h) verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 33 del presente Statuto;i) svolge ogni altra competenza prevista dalla
---	--



<p>conoscenza.</p> <p>6. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.</p> <p>7. Limitatamente ai posti del Nucleo di valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.</p> <p>8. Ciascun Senatore nelle votazioni di cui ai commi 6 e 7 ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da eleggere.</p> <p>9. Il coordinatore è designato dal Senato accademico all'interno di una rosa di cinque candidati scelti tra professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. La rosa è proposta dal Rettore.</p> <p>10. Al termine delle suddette procedure il Nucleo di valutazione è istituito con decreto rettorale.</p> <p>11. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il Nucleo è presieduto da un componente del Nucleo designato dal Senato accademico nella seduta di cui al c. 4.</p> <p>12. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.</p> <p>13. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca.</p>	<p>normativa vigente.</p> <p>3. Il Nucleo di Valutazione è composto da:</p> <p>a) il coordinatore, scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo;</p> <p>b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza;</p> <p>c) un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.</p> <p>4. Il Nucleo di Valutazione, istituito con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico. Per la presentazione delle candidature dei componenti di cui al comma 3, lett. b) che precede, viene pubblicato sul sito di Ateneo apposito bando che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'elevata qualificazione professionale e di esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, del <i>curriculum vitae</i>. Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. I <i>curricula</i> pervenuti sono pubblicati sul sito di Ateneo. Dopo la scadenza del bando il Rettore convoca il Senato Accademico per la designazione dei componenti in una data non inferiore a quindici giorni da quella della convocazione medesima.</p> <p>5. Sono designati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.</p> <p>6. Limitatamente ai posti del Nucleo di Valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, e ferma restando la riserva di cui al comma 3, lettera b) che precede, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 15 Commissione ricerca scientifica di Ateneo</p> <p>1. E' istituita la commissione ricerca scientifica di Ateneo. Essa svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti degli</p>	<p>numero dei voti. Risultano designati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.</p> <p>7. Ciascun Senatore, nelle votazioni di cui ai commi 5 e 6, ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da designare.</p> <p>8. Il coordinatore, nominato con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Rettore fra i professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. E' designato il professore che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun professore ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risulta designato il professore che consegue il maggior numero dei voti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il Nucleo è presieduto da un componente del Nucleo designato dal Senato Accademico nella seduta di cui al c. 4.</p> <p>9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta, salvo il rappresentante degli studenti che ha un mandato biennale, rinnovabile per una sola volta.</p> <p>10. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Ateneo alcun altro rapporto, anche a titolo gratuito.</p> <p>11. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo rende disponibili, in conformità con la normativa vigente, le risultanze della propria attività per garantirne la diffusione e la pubblicità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo</p> <p>1. La Commissione Ricerca Scientifica svolge compiti istruttori, propositivi e consultivi per gli organi di governo dell'Ateneo su tutte le</p>
--	---




organi di governo per quanto attiene agli indirizzi generali della ricerca di Ateneo. Formula inoltre proposte riguardanti la distribuzione di fondi e l'assegnazione di borse e assegni post-lauream.

2. Nella commissione sono rappresentate in modo equilibrato le diverse categorie e componenti scientifiche dell'Ateneo. Le modalità di elezione e il numero dei componenti sono determinati dal regolamento generale di Ateneo.

questioni riguardanti l'attività scientifica di Ateneo avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione centrale competenti e, eventualmente, di esperti.

In particolare:

- a) contribuisce all'individuazione delle aree di ricerca dell'Ateneo d'intesa con i Dipartimenti, segnalando i settori di eccellenza e definendo una mappatura complessiva della ricerca di Ateneo;
- b) propone linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell'Ateneo e per indirizzare la ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, c. 2, c);
- c) promuove la visibilità esterna della ricerca scientifica di Ateneo, anche attraverso l'incentivazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca;
- d) propone iniziative per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e per incentivare la partecipazione dell'Ateneo ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
- e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardanti la distribuzione di fondi destinati alla ricerca, incentivando la produttività e il merito;
- f) esprime un parere sull'attivazione di nuovi *spin off* e sul rinnovo di quelli già attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;
- g) esamina la documentazione inerente le invenzioni e i brevetti presentata dai docenti ed esprime un parere sull'opportunità di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del



	<p>Regolamento di Ateneo;</p> <p>h) si esprime su ogni altro argomento su richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è istituita con decreto del Rettore ed è formata da sette componenti, nominati su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale; un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, scelto fra i ricercatori che alla data dell'elezione abbiano almeno 18 mesi di contratto ancora da svolgere.</p> <p>3. Il Presidente, che coordina i lavori della Commissione, viene individuato tra i professori di ruolo di prima fascia ed eletto dai componenti della Commissione stessa. Il Presidente sceglie tra i componenti il vice-Presidente.</p> <p>4. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è convocata, in via ordinaria, almeno ogni due mesi.</p>
<p style="text-align: center;">Art.16 (Abrogato) Consulta territoriale e delle professioni</p> <p>1. L'Università promuove la costituzione di una consulta territoriale e delle professioni rivolta ai responsabili degli Enti territoriali, degli organismi culturali e scientifici, delle Fondazioni, delle rappresentanze professionali e di categoria, del sistema scolastico e formativo, delle Organizzazioni sindacali, delle rappresentanze studentesche.</p> <p>2. La consulta propone e assume iniziative in relazione alle attività istituzionali – scientifiche, didattiche e culturali – dell'Università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Collegio di Disciplina</p> <p>1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.</p> <p>2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è formato da 7 componenti, compreso il Presidente: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori</p>



affrontando ogni altro problema di comune interesse.

3. La consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno e può deliberare l'attivazione di articolazioni interne e di modalità organizzative funzionali alle esigenze. La presidenza della consulta è assunta dal Rettore o da un suo delegato.

dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.

3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di Disciplina di cui al comma 4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di



Art. 17
Comitato pari opportunità


1. L'Università finanzia nell'ambito delle disponibilità di bilancio e in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, programmi di azioni dirette a conciliare la vita professionale e la vita familiare dei propri dipendenti.
2. Al fine di garantire pari opportunità per sesso, etnia e religione, per l'accesso e sui luoghi di lavoro, l'Università riconosce il comitato pari opportunità quale organo propositivo e consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le competenze previste dalla vigente normativa in materia. La composizione e l'attività del comitato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Il solo rimborso spesa è previsto nel caso di membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 17
Comitato Unico di Garanzia

1. Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", (d'ora in poi "il Comitato") svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica per l'ottimizzazione della produttività del lavoro attraverso il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di benessere organizzativo. In particolare promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza morale e psichica.
2. Il Comitato ha composizione paritaria tra i generi ed è formato da sei componenti, tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, e tre nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, in modo da garantire la medesima rappresentanza tra personale docente e tecnico-amministrativo.
3. Le modalità di costituzione e la durata del mandato del Comitato sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Comitato con proprio Regolamento disciplina il funzionamento dell'organo.



Art. 18

Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti

1. Gli studenti sono rappresentati negli organi collegiali dell'Università nei modi stabiliti dal presente statuto.
2. E' costituito un Senato degli studenti, organo collegiale di rappresentanza con funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. L'Università fornisce, per il funzionamento del Senato degli studenti, supporti logistici, di documentazione e finanziari.
3. Il Senato degli studenti:
 - a) adotta il proprio regolamento il quale prevede l'elezione di un presidente, scelto al proprio interno, che rappresenti il Senato a tutti gli effetti;
 - b) presenta agli organi collegiali le proprie deliberazioni formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle assemblee di cui al successivo comma 5;
 - c) esprime pareri sui regolamenti nei casi previsti dal presente statuto;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la costituzione e la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività autogestite;
 - e) esprime parere sulla programmazione triennale dell'Università predisposta dal Senato accademico;
 - f) esprime pareri, entro trenta giorni, sulle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione riguardanti:
 - gli ordinamenti didattici;
 - il regolamento didattico di Ateneo;
 - l'attuazione del diritto allo studio;
 - l'efficienza dei servizi;
 - l'attività di tutorato e di orientamento;
 - i contributi e le spese per la didattica richiesti agli studenti e la loro destinazione.

È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al Senato degli studenti.
4. Il Senato degli studenti è composto da:
 - un rappresentante degli studenti designato


Art. 18

Senato degli Studenti e partecipazione degli studenti

1. Il Senato degli Studenti è l'organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti che svolge funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. Il Senato degli Studenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:
 - a) il Regolamento Didattico – parte generale;
 - b) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico;
 - c) l'organizzazione dei servizi dedicati agli studenti e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
 - d) l'attività di tutorato e di orientamento;
 - e) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti.Esprime altresì il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli Organi di Governo ritengano tale parere opportuno.
3. Il Senato degli Studenti adotta il proprio Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organo, previo parere di legittimità da parte del Rettore.
4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti attribuiti al Senato degli Studenti nel rispetto della vigente normativa.
5. Il Senato degli Studenti, di nomina rettorale, è composto da:
 - due rappresentanti per Dipartimento eletti tra gli iscritti ai rispettivi corsi di studio;
 - i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - un rappresentante dei dottorandi/specializzandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede



- dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di facoltà;
- i rappresentanti degli studenti negli organi di governo di Ateneo;
 - due rappresentanti degli studenti eletti in rappresentanza di ciascuna facoltà;
 - un rappresentante dei dottorandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia;
 - un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli iscritti alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia.
5. È riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di facoltà nei modi stabiliti dal regolamento approvato dall'assemblea di Ateneo. Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzianti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni. Il Senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma. A garanzia di tale diritto le singole facoltà sono tenute ad assegnare, previa richiesta degli studenti da presentare almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea, uno spazio idoneo al corretto svolgimento dell'assemblea.
6. A garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, in ogni facoltà è istituita un'aula studenti, sede delle rappresentanze e delle associazioni studentesche. Sono disponibili presso tali sedi copie delle deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo nonché quelle degli organi di ogni singola facoltà. Responsabile della gestione dell'aula studenti è un comitato che, formato dai rappresentanti degli studenti negli organi di facoltà e da un membro di ogni associazione studentesca con sede legale presso la medesima, ne assicurerà l'utilizzazione per fini istituzionali.
- amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia.
6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Senato degli Studenti è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
7. Nella seduta di insediamento, il Senato degli Studenti elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente che vengono poi nominati dal Rettore. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. È riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di Dipartimento o di corso di studio nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al Senato degli Studenti sulle materie di competenza del Senato stesso.



Il regolamento di gestione dell'aula studenti è parte integrante del regolamento di assemblea. I fondi per il funzionamento dell'aula studenti vengono stabiliti sul bilancio dell'Università.

7. Le votazioni per le rappresentanze studentesche, ivi comprese quelle per il Senato degli studenti, saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Questo, fra l'altro, dovrà prevedere i modi con cui reintegrare le rappresentanze a qualsiasi titolo decadute.

Art. 19

Difensore degli studenti

1. E' istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.
2. Il difensore è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico, su una rosa di candidati proposti dal Senato degli studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario.
3. Il difensore degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore che in relazione al caso concreto, sentito il Senato accademico, adotta gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto all'anonimato.
4. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e al Senato degli studenti.

Art. 20 (abrogato)


Il garante

1. E' istituito il garante dell'Ateneo.
2. Il garante è nominato dal Rettore su una rosa di candidati proposta dal Senato accademico tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio.
3. Il garante è a disposizione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo per

Art. 19

Difensore degli studenti

1. Il difensore è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su una rosa di candidati proposti dal Senato degli Studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il difensore è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha il diritto di compiere accertamenti, può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato Accademico, adotta gli atti di competenza.
3. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e al Senato degli Studenti.



assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore che in relazione al caso concreto, sentito il Senato accademico, adotta gli atti di competenza.

Art. 21
Conferenza di Ateneo

1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del Rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Università.
2. La conferenza è composta da tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti e viene convocata all'inizio di ogni anno accademico.
3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella conferenza d'Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 22
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico.
2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.
3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di

Art. 20
Conferenza di Ateneo


1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del Rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Ateneo.
2. La conferenza è composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti; viene convocata ogni anno accademico, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12, c. 2 lett. b) del presente Statuto.
3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella conferenza di Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano ai sensi dell'art.10, c. 9 dello Statuto.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 21
Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto.



elezione degli organi, è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei membri, sentite le facoltà.

4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il regolamento è deliberato dal Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Senato degli studenti.
5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e i Dipartimenti.
6. Il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Senato accademico sentiti le facoltà e i Dipartimenti.

Art. 23

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi dei regolamenti di Ateneo.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato accademico, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.
3. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
4. I regolamenti sono emanati dal Rettore; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno


3. Il Regolamento Generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti.

4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato dal Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti, sentito il Senato degli Studenti.
5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.
6. Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Ateneo per conto terzi è deliberato dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti.

Art. 22

Regolamenti delle strutture

1. I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.
3. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
4. I Regolamenti sono emanati dal Rettore. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo



successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Titolo IV STRUTTURE

Art. 24 (v. art.23) Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e decentrate.
2. Le strutture di servizio centrali e decentrate sono disciplinate nel titolo V del presente statuto.
3. Altre strutture potranno essere costituite con apposita delibera degli organi accademici competenti.

Art. 25 (abrogato) Strutture didattiche e scientifiche

1. Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di alta formazione e di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti e i centri interdipartimentali.
2. Ogni Consiglio di facoltà individua i Dipartimenti e i centri che devono fornire il supporto scientifico, didattico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio, compatibilmente con la disponibilità delle risorse umane e strutturali.

Art. 26 (abrogato) Facoltà

Art. 27 (abrogato) Preside

Art. 28 (abrogato)

dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto.

Titolo IV STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 23 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Centri autonomi di ricerca e/o di servizi comuni possono essere costituiti con apposite delibere di organi accademici competenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, senza oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 24 Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I Dipartimenti sono altresì titolari delle altre funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei Dipartimenti stessi alle dimensioni dell'Ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei Dipartimenti è adottata con la medesima procedura.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i Dipartimenti:
 - a) promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;



Consiglio di facoltà

Art. 29 (v. art.26)
Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica composta oltre che dal preside, che la presiede, o da un suo delegato, per metà da docenti e per metà da una rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio di facoltà e nei corsi di studio ove istituiti, con il compito di valutare l'organizzazione didattica. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

- b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
- c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;
- d) propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, secondo le modalità di cui al successivo art. 27 e tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione e predispongono i relativi regolamenti;
- e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I Dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedo per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) organizzano, attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta degli stessi studenti;
- g) sentiti i Consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- h) organizzano le attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;
- i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e



ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;

- j) formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
 - k) avanzano le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di studio, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;
 - l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo;
3. Le procedure di mobilità dei docenti da un Dipartimento ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25

Organi di Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio del Dipartimento;
 - il Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di Dipartimento e quelli dei Corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi Consigli in conformità con i principi del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Su invito del Direttore, possono partecipare,




senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.

4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata.
5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di Dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.
6. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 39 dello Statuto.

Art.26

Commissione paritetica docenti-studenti

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del



<p style="text-align: center;">Art. 30 (v. art.27) Consiglio di corsi di studio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelle facoltà per le quali l'ordinamento didattico nazionale prevede più corsi di laurea o di indirizzo o di diploma, i consigli di facoltà possono attivare i corrispondenti consigli.2. Composizione e attribuzioni dei consigli di corsi di studio saranno definite dal regolamento didattico.	<p>Dipartimento stesso; la Commissione individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività e formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari Corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Consigli dei Corsi di studio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per i Corsi di studio ad essi afferenti, i Dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti Consigli.2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo. <p style="text-align: center;">Art. 28 Unità di ricerca e di servizio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, interne ai singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali.2. L'unità è diretta da un coordinatore, al quale possono essere delegate specifiche funzioni e responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.3. Nel caso delle unità interne al Dipartimento, il coordinatore di cui al comma 2 è nominato dal Direttore, su designazione del Consiglio di Dipartimento, fra i docenti del Dipartimento stesso.
---	---



4. Le unità interdipartimentali sono istituite mediante apposita convenzione. La convenzione disciplina il conferimento da parte dei Dipartimenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento dell'unità, e le modalità di designazione del coordinatore di cui al comma 2, che viene nominato con disposto adottato di concerto tra i Direttori interessati.

Art. 29

Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 31 (v. art.30)
Scuole di specializzazione

1. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo e nel regolamento delle singole scuole. Le scuole prevedono un Consiglio di scuola e un direttore.

Art. 30
Scuole di specializzazione


1. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nel Regolamento delle singole scuole.

Art. 32 (v. art.31)
Sistema museale di Ateneo

1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (S.M.A.) al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche, artistiche e naturalistiche

Art. 31
Sistema museale di Ateneo

1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) che sostiene e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, artistiche, demo-antropologiche, scientifiche e naturalistiche al fine di favorire lo svolgimento



nell'intento di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive di sostegno all'attività didattica dell'Università e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento del S.M.A. sono determinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 33 (v. art.24)
Dipartimenti

Art. 34 (v.art.25)
Organi di Dipartimento

Art. 35 (v. art.29)
Requisiti quantitativi per le strutture
dipartimentali

Art. 36
Collegio dei Direttori di Dipartimento
Abrogato

Art. 37 (abrogato)
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Due o più Dipartimenti impegnati in programmi di ricerca comune di durata pluriennale possono proporre la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca. La proposta deve contenere, fra l'altro, una previsione delle risorse necessarie al funzionamento del centro; queste di norma saranno conferite dai Dipartimenti partecipanti. L'istituzione dei centri è deliberata dal Senato accademico.


Art. 38 (v. art.32)
Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di

dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive a sostegno della didattica dell'Ateneo e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento dello SMA sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 32
Sistema Bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento



documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo.

2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 39 (abrogato)
Centri di servizio

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti e per l'amministrazione dell'Università, il Senato accademico può deliberare la costituzione di centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.
2. Le proposte di istituzione e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITA'

Art. 40 (art.33)

Principi regolatori dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative dell'università si informano ai seguenti principi:

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.

2. Con il Regolamento Generale di Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo.


Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITA'

Art. 33

Principi generali dell'organizzazione
e dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative dell'Università della



<p>a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;</p> <p>b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;</p> <p>c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;</p> <p>d) annualità, unità, universalità, integrità e equilibrio finanziario dei bilanci;</p> <p>e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;</p> <p>f) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;</p> <p>g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;</p> <p>h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale dei contraenti.</p> <p>2. L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli organi di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.</p> <p>3. Le attività amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti, distinguendosi tra attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.</p> <p>4. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.</p> <p>5. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio.</p> <p>6. L'attività di gestione consiste nello</p>	<p>Tuscia sono disciplinate, nel rispetto dell'articolo 97, c. 1 della Costituzione e del D.lgs. 31.3.2001, n. 165 nonché dei seguenti principi:</p> <p>a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;</p> <p>b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;</p> <p>c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;</p> <p>d) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;</p> <p>e) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;</p> <p>f) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;</p> <p>g) aumento dell'efficacia, efficienza ed economicità in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;</p> <p>h) razionalizzazione del costo del lavoro anche grazie al contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;</p> <p>i) migliore utilizzazione delle risorse umane anche grazie alla formazione e allo sviluppo professionale dei dipendenti;</p> <p>j) pari opportunità nonché assenza di qualunque forma di discriminazione.</p> <p>2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina l'organizzazione amministrativa secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;</p> <p>b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e</p>
--	--



svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.

7. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva mediante ispezioni e valutazioni, nonché con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto.
8. Le attività di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attività complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato.
9. Le responsabilità degli organi di governo e dei dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:
 - a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;
 - b) i dirigenti danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente, una relazione sull'attività svolta;
 - c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 5.

gestionali da assumersi ai sensi dell'art.5, c.2 del D.lgs. 31.3.2001, n.165;

- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
3. Gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
 4. L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli Organi di Governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 5. Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 2 del presente articolo anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 27.10.2009, n.150.



Art. 41 (v. art.34)
Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione amministrativa dell'Università si articola nei centri autonomi di spesa. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'erogazione dei servizi può essere delegata a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate è consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Università, quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

Art. 42 (abrogato)
Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università


1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi e uffici nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
2. L'istituzione delle divisioni e la ripartizione delle funzioni tra le stesse è stabilita su proposta del direttore amministrativo, con deliberazione del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 30.3.2001, n.165. La costituzione dei servizi e degli uffici è di competenza del responsabile della divisione.
3. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:
 - a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

Art. 34
Organizzazione dell'Università

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi generali relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si articola nei Centri autonomi di spesa secondo la disciplina prevista nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, uffici e sezioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.


Art. 35
Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare spettano al Direttore Generale le seguenti competenze:
 - a) formulare proposte e rilasciare pareri agli altri Organi di Ateneo nelle materie di sua competenza;
 - b) proporre l'entità delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di gestione anche al fine




- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
 - c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;
 - d) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti;
 - f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
 - g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.
4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo potrà stabilire l'istituzione di uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo, per assolvere funzioni di organizzazione, programmazione, comunicazione interna ed esterna, gestione delle procedure.
5. Il Consiglio di amministrazione sentito il direttore amministrativo, potrà istituire uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per la proposta e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi ed elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative anche appartenenti a diverse divisioni. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, tra quelle previste dal presente statuto, al quale l'ufficio medesimo è equiparato.
6. Le divisioni sono unità organizzative a responsabilità dirigenziale. I servizi e gli uffici sono assegnati a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata categoria funzionale secondo le modalità da definire nel regolamento generale di Ateneo.

- dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- c) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto all'art.34, c.3;
 - e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici;
 - f) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale;
 - g) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione del personale dirigenziale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
 - h) promuovere e resistere alle liti ed esercitare il potere di conciliare e di transigere avvalendosi dell'Ufficio legale o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di avvocati del libero foro;
 - i) fatta salva l'autonomia organizzativa dei Centri autonomi di spesa e fatte salve, altresì, le competenze riservate ai dirigenti dal successivo articolo 36, provvedere all'organizzazione e alla gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - j) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono



- preposti;
- k) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - l) esercitare la potestà disciplinare nei riguardi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo;
 - m) aggiudicare gli appalti per forniture, beni e servizi nell'ambito dei procedimenti di spesa relativi all'amministrazione centrale e stipularne i relativi contratti, con esclusione di quelli di competenza delle strutture periferiche;
 - n) stipulare i contratti nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - o) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - p) esercitare ogni altra attribuzione a lui demandata dall'ordinamento, dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti.
3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalità fissate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni. L'incarico, rinnovabile, è conferito a soggetti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni dirigenziali svolte presso organismi ed enti pubblici o privati. Il contratto è sottoscritto dal Rettore.
5. Il trattamento economico è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può designare un dirigente vicario o in alternativa un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente, secondo una procedura che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico di




Art. 43 (v. art.36)
Funzioni dirigenziali

1. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
2. I dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. Le attribuzioni dei dirigenti amministrativi e dei titolari di funzioni dirigenziali non comprendono le attività proprie di ricerca e di insegnamento.
4. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti, su proposta del direttore amministrativo, dal Consiglio di amministrazione, a dipendenti di ruolo in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun dirigente deve presentare al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta l'anno precedente e le proposte operative per l'anno successivo.
6. Entro i successivi quindici giorni, il direttore amministrativo presenta al Consiglio di amministrazione un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente allegando la documentazione di cui al comma precedente.
Il direttore amministrativo presenta al Consiglio di amministrazione entro il 20 febbraio i programmi per l'anno successivo sulla base degli obiettivi conferitigli dagli organi di governo; successivamente emana

Direttore Generale.

Art. 36
Funzioni dirigenziali

1. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 31.3.2001, n.165 e secondo la disciplina dettata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Nell'attuazione dei suddetti programmi e progetti i dirigenti adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nonché di acquisizione delle entrate. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti dal Direttore Generale a dirigenti di ruolo o ai soggetti di cui all'art.19, c.6 del D.lgs. 31.3.2001, n.165, in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.



direttive per l'attuazione dello stesso ai dirigenti responsabili delle strutture.

7. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente comma 2.
8. Anche a prescindere da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti, può revocare anticipatamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del precedente comma 4 in presenza di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e aggravante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attività, salvo che tali inadempienze non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme a indicazioni sul loro miglioramento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.


Art. 44 (v. art.35)
Direttore amministrativo

Art. 45 (v. art.37)
Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigenti avviene per concorso per esami indetto dall'Università, per concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi e secondo le altre modalità previste dalle disposizioni vigenti.
2. I provvedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sulla base dei seguenti principi, nonché quelli contenuti nel precedente art. 43:
 - a) alta qualificazione documentabile con gli studi compiuti, la formazione ricorrente e i

Art. 37
Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene secondo quanto previsto dall'art.28 del D.lgs.31.3.2001, n. 165 e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



documenti prodotti;

- b) specifica esperienza professionale;
- c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione e docenti, tutti esterni a questa Università.

Art. 46 (v. art.38)

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. L'Università definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Università organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 (v.art.39)

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di Rettore, pro-Rettore vicario, preside, direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori, del Nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo del Senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di Dipartimento non sono cumulabili.
2. I mandati di preside, direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di difensore degli studenti,

Art. 38

Formazione e professionalità

1. L'Ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. L'Ateneo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi nonché gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Ateneo organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo del Senato degli Studenti e dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili.
2. I mandati di Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente della Commissione Ricerca Scientifica, di Difensore degli studenti, di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento sono triennali e non possono



di garante di Ateneo e di componente elettivo del Senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di Dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.

3. Al Rettore, al pro-Rettore vicario, ai presidi, ai direttori di Dipartimento, ai presidenti dei centri interdipartimentali, al direttore dell'azienda agraria, al garante di Ateneo, al difensore degli studenti, ai componenti del collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso la cui misura è determinata dal Senato accademico.

Art. 48 (abrogato)

Integrazione del Senato accademico, dei consigli di facoltà, dei consigli di Dipartimento ed istituzione del Senato degli studenti

1. Entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore dello statuto, il Rettore indice le elezioni delle componenti elettive del Senato accademico, dei consigli di facoltà, dei consigli di Dipartimento o del Senato degli studenti.
2. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il Rettore proclama i risultati delle elezioni e nomina con proprio decreto i componenti elettivi degli organi di cui al precedente comma 1.
3. Entro i quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati di cui al precedente comma 2, le rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facoltà designano i rappresentanti di rispettiva competenza nel Senato degli studenti. La mancata designazione entro il termine predetto non impedisce la costituzione del Senato degli studenti la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde a tutti gli effetti alla somma del numero dei membri effettivamente eletti e di quelli facenti parte di diritto dell'organo medesimo.
4. Entro i dieci giorni successivi alle designazioni di cui al precedente comma 3, il Rettore nomina con proprio decreto i


essere rinnovati per più di una volta consecutiva. Il mandato delle rappresentanze degli studenti negli Organi è biennale e rinnovabile per una sola volta.

3. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ad essi equiparati, al Difensore degli studenti, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La misura del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dal Senato Accademico.

Art. 40

Soppressione dei Centri

1. I Centri Interdipartimentali e i Centri di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono soppressi, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Le funzioni da essi esercitate, i mezzi personali e finanziari loro assegnati sono attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro i 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto e sentito il Senato Accademico, ai Dipartimenti, anche in regime convenzionale tra loro, o a strutture dell'Amministrazione Centrale, in relazione alla tipologia dei servizi erogati dal Centro secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.
3. L'assegnazione ai Dipartimenti avviene sulla base di una proposta presentata dai medesimi. La proposta, sottoscritta da uno o più Dipartimenti interessati, deve essere accuratamente motivata e trovare fondamento nelle linee di ricerca condotte e negli obiettivi dei corsi di studio incardinati nelle relative strutture.



componenti del Senato degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche.

Art. 49 (abrogato)

Adozione dei regolamenti di Ateneo

1. Il Senato accademico approva i regolamenti di Ateneo di propria competenza nella composizione prevista dall'art. 11 del presente statuto, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 48.

Art. 50 (abrogato)

Durata degli incarichi dei titolari degli uffici amministrativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli organi competenti provvedono a determinare, quando già non determinata in precedenza e in conformità alle disposizioni del presente statuto, la durata degli incarichi dirigenziali di uffici amministrativi già conferiti o ad adeguare la durata stessa, ove già fissata con atti precedenti, ai termini previsti nello statuto medesimo.
2. Le norme sul rinnovo degli incarichi dirigenziali di funzioni amministrative si applicano dal momento della determinazione di cui al precedente comma 1 o della eventuale precedente determinazione della durata dell'incarico.

Art. 51 (abrogato)

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 35 gli istituti sono tenuti a confluire in strutture dipartimentali.

Art. 52 (abrogato)


Attuazione dello statuto

1. Annualmente il Rettore presenta alla conferenza di Ateneo una relazione sullo stato di attuazione dello statuto e, sulla base delle valutazioni in essa contenute, adotta le iniziative necessarie per le eventuali modifiche o interazioni.

Art. 41

Revisione dello statuto

1. La revisione dello Statuto spetta al Senato Accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico o da un Consiglio di Dipartimento.



<p style="text-align: center;">Art. 53 (v. art.42) Adeguamento dei regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello statuto</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti di Ateneo vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 Adeguamento dei Regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello Statuto</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 21, cc. 3, 4 e 5, vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.</p> <p>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti i Regolamenti vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo. Entro lo stesso termine l'Ateneo procede al riordino nonché ad una generale razionalizzazione e semplificazione dei Regolamenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 (v.art.43) Entrata in vigore dello statuto</p> <p>1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168 del 1989, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di cui al comma precedente, il Rettore, sentito il Senato accademico, provvede a emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 Entrata in vigore dello statuto</p> <p>1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>

